

Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

Modifica del 26 gennaio 2011

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 17 gennaio 1961¹ sull'assicurazione per l'invalidità è modificata come segue:

Art. 72^{bis}

Abrogato

Art. 76 cpv. 1 lett. g

¹ La decisione è notificata segnatamente:

- g. ai medici o ai centri medici d'accertamento che, senza essere agenti esecutori, hanno steso un rapporto medico o una perizia per incarico dell'assicurazione;

Titolo prima dell'art. 99

Capo ottavo: I sussidi al promovimento dell'aiuto agli invalidi

Titolo B. prima dell'art. 108

Abrogato

Art. 108 cpv. 2

² L'Ufficio federale conclude con le organizzazioni secondo il capoverso 1 contratti di prestazioni di al massimo quattro anni sulle prestazioni computabili. Se risulta impossibile concludere un contratto, l'Ufficio federale emana una decisione sul diritto ai sussidi suscettibile di essere impugnata mediante ricorso.

¹ RS 831.201

Art. 108^{bis} cpv. 1 lett. e nonché cpv. 3

¹ Sussidi sono versati per le prestazioni seguenti fornite in Svizzera in modo finalizzato ed economico:

e. accompagnamento a domicilio.

³ Nel quadro dell'accompagnamento a domicilio sono computabili al massimo quattro ore d'assistenza settimanali per invalido.

*Art. 109**Abrogato*

II

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2011.

² Gli articoli 72^{bis} e 76 capoverso 1 lettera g entrano in vigore il 1° aprile 2011.

26 gennaio 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova